

REGOLAMENTO (CEE) N. 1791/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1993****recante modifica del regolamento (CEE) n. 3664/91 che stabilisce misure transitorie relative ai vini aromatizzati, alle bevande aromatizzate a base di vino e ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3279/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3664/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3568/92⁽⁴⁾, ha stabilito misure transitorie relative ai vini aromatizzati, alle bevande aromatizzate a base di vino e ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;

considerando che occorre prorogare il termine del 30 giugno 1993 previsto per il completamento dell'elaborazione di taluni prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1601/91 e per la commercializzazione di tali prodotti con una presentazione conforme alle disposizioni in vigore anteriormente al 17 dicembre 1991, in attesa dei risultati dell'esame tecnico approfondito sull'impiego di talune sostanze o su talune preparazioni per alcune delle bevande soggette al citato regolamento;

considerando che, in attesa dei risultati dell'esame approfondito sulle materie da disciplinare, occorre rinviare

l'adozione delle modalità applicative e la data della decisione relativa ad eventuali deroghe, previste per il 30 giugno 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applicazione per i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3664/91 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 5 la data del 30 giugno 1993 è sostituita dal 16 dicembre 1993.
- 2) All'articolo 2, paragrafi 1 e 2 la data del 30 giugno 1993 è sostituita dal 16 dicembre 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 348 del 17. 12. 1991, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 47.